

***Class action* –**

**Approvazione definitiva**

4 aprile 2019

Ieri mattina, il Senato ha **approvato in via definitiva la Proposta di Legge in materia di azione di classe**, con 206 voti favorevoli, 1 voto contrario e 44 astenuti.

Durante l'esame in seconda lettura, il provvedimento non ha subito modifiche. Pertanto, risulta confermato il testo approvato dalla Camera dei Deputati il 3 ottobre 2018.

Di seguito, una sintesi dei profili più critici del provvedimento e dei principali correttivi apportati al testo originario della Proposta di Legge durante l'esame parlamentare e che recepiscono richieste di Confindustria.

**Profili critici della legge in materia di azione di classe**

* Adesione all'azione di classe successivamente alla sentenza di accoglimento.
* Compensi premiali dovuti al rappresentante comune della classe, all’avvocato del ricorrente e ai difensori dei ricorrenti delle cause riunite.
* Ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo: chiunque abbia subito un danno (consumatori, imprese, PA) derivante da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
* *Discovery* delle prove rilevanti ai fini della domanda.
* Eccezione al principio dell'unicità dell’azione di classe in caso di ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda.
* Impossibilità di disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione.
* Possibilità per l’aderente di revocare l’adesione prima che il decreto di condanna diventi definitivo e di proporre, di conseguenza, un’azione individuale sugli stessi fatti.
* Mancata previsione di rimedi per eventuali danni di immagine dell’impresa resistente in caso di rigetto della domanda.
* Regime probatorio agevolato, che consente al giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici per accertare la responsabilità dell’impresa e agli aderenti di soddisfare il proprio onere probatorio mediante dichiarazioni rese da terzi, senza che il giudice o il resistente possano verificarne l’attendibilità.
* Estensione della legittimazione ad avviare un'azione inibitoria a chiunque e non solo alle associazioni/organizzazioni rappresentative degli interessi fatti valere in giudizio.
* Estensione al giudizio inibitorio di meccanismi tipici dell’azione di classe e con esso incompatibili.

**Correttivi apportati alla legge durante l’esame parlamentare**

* Estensione da 6 a 12 mesi del periodo di *vacatio legis:* la nuova disciplina entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
* Introduzione del principio dell’irretroattività: la nuova disciplina si applicherà solo alle condotte illecite poste in essere dopo la sua entrata in vigore.
* Introduzione della regola del foro del convenuto per la competenza territoriale: l’azione si propone davanti al Tribunale delle imprese competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta.
* Introduzione del principio dell’unicità dell’azione, che impedisce di avviare per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa più azioni di classe nel tempo. Il principio, però, non copre le azioni di classe dichiarate inammissibili con ordinanza definiva, cancellate dal ruolo ovvero definite con provvedimento che non decide nel merito.
* Attribuzione della legittimazione ad agire ad associazioni e organizzazioni iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Al Ministero della Giustizia spetterà anche il compito di stabilire i criteri per l’iscrizione al registro, che dovranno tener conto delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità e delle fonti di finanziamento utilizzate.
* Tra le voci del filtro preliminare di ammissibilità, sostituzione del requisito dell’adeguata rappresentatività dell’associazione o delle organizzazioni legittimate ad agire con quello della capacità del proponente di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio.
* Specificazione della possibilità del giudice di regolare le spese, anche ai sensi dell’art. 96 cpc con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità.
* Possibilità del giudice, in presenza di gravi e fondati motivi, di sospendere su istanza di parte l’esecuzione del decreto di liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno.
* Alleggerimento delle difese del convenuto, che dovrà contestare non più tutti i fatti posti da ciascun aderente, ma quelli complessivamente posti a fondamento della domanda.
* In tema di CTU, sostituzione dell’obbligo dell’impresa di pare le spese per la consulenza, con quello di anticiparle, salvo che sussistano specifici motivi, e la precisazione che l’anticipo a carico del convenuto avrà ad oggetto solo le spese e l'acconto e non anche il compenso e che in ogni caso la liquidazione finale delle spese di consulenza tecnica è posta a carico della parte soccombente.